

## **TI\_GERICHTE 14.2016.288 vom 19. April 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-04-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2016.288](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.288)

FR: TI\_GERICHTE 14.2016.288 du 19 avril 2017

IT: TI\_GERICHTE 14.2016.288 del 19 aprile 2017

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Convenzione di divorzio omologata con sentenza passata in giudicato. Obbligo assunto da una società di cui il marito è amministratore di versare indennità alla moglie. Ordine pubblico. Decorrenza interessi

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore – premettendo che una sentenza omologante una convenzione sugli effetti accessori del divorzio costituisce titolo di rigetto definitivo e che una transazione giudiziaria può coinvolgere anche rapporti tra una parte e un terzo, a condizione che quest'ultimo vi acconsenta – ha constatato che la convenzione 5 ottobre 1996, sottoscritta da CO 1 e PI 1, ha validamente vincolato la RE 1 di cui l'ex marito era ed è tuttora presidente con firma individuale. Vi sarebbe inoltre identità tra la debitrice menzionata nella convenzione e l'escussa, trattandosi in entrambi i casi della RE 1. A mente del primo giudice, un'eventuale incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (non data nella fattispecie) avrebbe se mai dovuto essere fatta valere con l'impugnazione della sentenza di omologazione. Da ultimo, egli ha respinto l'eccezione di prescrizione, poiché da un canto l'impegno di pagamento assunto dalla società riguarderebbe la carica di consigliere di amministrazione dell'ex moglie e non un contributo alimentare nascosto e d'altro canto perché il precetto esecutivo avrebbe in ogni caso interrotto il termine di prescrizione.

#### **E. 4**

Nel reclamo l'escussa ritiene che il Pretore abbia confuso normative di natura civilistica con quelle di natura esecutiva. Essa ammette che transazioni giudiziarie possano sì coinvolgere anche terzi, ma sostiene che il rigetto definitivo può essere pronunciato solo se nel titolo vi è "identità fra le parti nell'ambito del procedimento giudiziario". La RE 1, per carenza di legittimazione attiva nel procedimento di divorzio che opponeva i soli coniugi, non avrebbe quindi potuto impugnare la sentenza di omologazione e di conseguenza non vi può essere identità tra l'escusso e la persona designata come debitore nella decisione passata in giudicato. A mente della reclamante poteva, se mai, essere pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione.

#### **E. 5**

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito

accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

### **E. 5.1**

Le istanze di rigetto definitivo dell'opposizione introdotte dopo il 1° gennaio 2011 sono rette dal nuovo diritto esecutivo (art. 404 cpv. 1 CPC per analogia; sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, con riferimento a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 2c ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, siccome presentata nel 2016 l'istanza va quindi giudicata in funzione del nuovo diritto esecutivo (e procedurale). La questione di sapere se la convenzione di divorzio del 5 ottobre 1996, omologata con sentenza del 3 dicembre 1996, rappresenta un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione va così risolta con riferimento all'art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF nella sua versione valida dal 1° gennaio 2011, secondo cui le transazioni giudiziali, ove siano esecutive (non è più richiesto il passaggio in giudicato: v. sentenza della CEF 14.2015.108 citata sopra, consid. 6.3), sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti ( Staehelin , op. cit., n. 21 ad art. 80).

### **E. 5.2**

Secondo l'art. 352 cpv. 1 del Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI), in vigore nel 1996, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale poneva fine alla lite e aveva forza di cosa giudicata. In particolare le convenzioni sui contributi di mantenimento omologate dal giudice legittimavano il rigetto definitivo dell'opposizione per le prestazioni e obbligazioni pattuite dai coniugi ( Staehelin , in: Basler Kommentar, SchKG I, 1 a ed. 1998, n. 24 ad art. 80 vLEF; sentenza della CEF 14.2010.80 del 19 ottobre 2010 consid. 1). È tuttora il caso, con la differenza che, dal 1° gennaio 2011, anche le convenzioni omologate da un'autorità amministrativa (come ad esempio un'autorità di protezione) sono parificate a titoli di rigetto definitivo ( Staehelin , 2 a ed., n. 24 ad art. 80; sentenza della CEF 14.2014.71 del 30 luglio 2014 consid. 5.1 ).

### **E. 5.3**

In concreto il titolo prodotto dall'istante è una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio ai sensi dell'art. 158 vCC (in vigore fino al 31 dicembre 1999) firmata dai coniugi CO 1e PI 1 e omologata e approvata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza passata in giudicato in conformità con l'art. 158 n. 5 vCC (doc. A). Non è dubbio quindi che la convenzione costituisca un titolo di rigetto definitivo per le prestazioni pattuite dai coniugi.

### **E. 5.4**

Il problema, tuttavia, è di sapere se essa vincola anche la RE 1 nei confronti della moglie quanto al versamento dell'onorario di fr. 3'500.– mensili, ma soprattutto se la decisione di omologazione si estende a tale debito e costituisce quindi anche per lo stesso un titolo di rigetto definitivo. a) Che la convenzione vincoli la società è fuori di dubbio perché essa si è impegnata per il tramite di "PI 1 [che] è presidente del Consiglio di amministrazione" (doc. A, clausola n. 3), con diritto di firma individuale dalla sua fondazione (doc. B). La convenzione, debitamente firmata dal marito anche a nome della società, costituisce così perlomeno un titolo di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 1 LEF), come del resto ammesso dalla stessa reclamante (reclamo, pag. 4 ad 2 i.f.). b) La transazione può anche vertere su pretese o vantaggi che non sono oggetto della lite, se serve alla sua composizione (Max Guldener , Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3 a ed., 1979, pag. 393 ad § 44 n. 1/a; cfr. pure oggi art. 201 cpv. 1 CPC, 2° periodo). Può in particolare essere il caso se, come

nella fattispecie in esame, un terzo assume un impegno a favore di una parte per favorire il raggiungimento di un accordo. La transazione, ovviamente, vincola il terzo solo se vi ha partecipato, accettando che i suoi effetti si sarebbero estesi a lui (cfr. DTF 89 II 434 seg., consid. 4, cui rinvia la DTF 105 II 273, consid. 3/a; sentenza 11 settembre 1989 della II CCA in re Pasa c/ Trevisan SA citata da Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, 2000, n. 5 ad art. 352 CPC-TI; Guldener, op. cit., pag. 394 ad § 44 n. 3). Tale condizione è manifestamente data nel caso specifico siccome la convenzione è firmata anche dalla RE 1 per il tramite del presidente del suo consiglio d'amministrazione. c) Certo, la parificazione tra sentenza e transazione giudiziale non è assoluta (DTF 124 II 8, consid. 3/b e 3/c), ma vale almeno per quanto riguarda l'effetto esecutivo (DTF 114 Ib 78 consid. 1), il quale può essere sospeso solo mediante una decisione giudiziaria (Staehelin, 1 a ed., n. 25 ad art. 80). Sia come sia, l'omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del divorzio (art. 158 n. 5 vCC; 140 vCC dal 1° gennaio 2000 e 279 CPC dal 1° gennaio 2011) rende le disposizioni contrattuali esecutive e definitive senz'alcuna differenza giuridica con gli altri dispositivi della decisione di divorzio (DTF 105 II 169 consid. 1; DTF 119 II 300 consid. 3; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband II/1/1/2, 1991, n. 172 ad art. 158 vCC; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 1 a ed. 2010, n. 38 ad art. 140 vCC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 27 ad art. 279 CPC), sicché acquisiscono la qualità di titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n. 1384). Va d'altronde da sé che gli effetti dell'omologazione si estendono a tutte le disposizioni convenzionali, anche a quelle che eventualmente coinvolgono terzi (in tal senso: ZbJV 1942, 285, citata in: Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 104 n. 33 pag. 253, in merito al l'obbligo assunto da un fideiussore per l'adempimento delle prestazioni del marito), poiché la transazione costituisce un'unità che non va smembrata, fatta salva la facoltà per il giudice del divorzio – non realizzata in concreto – di rifiutare l'omologazione di una convenzione contraria a disposizioni generali di diritto privato o pubblico, inadeguata, poco chiara, incompleta o lesiva degli interessi dei figli (Bühler/Spühler, op. cit., n. 180-201 ad art. 158 vCC). d) La reclamante sostiene che il rigetto definitivo può essere pronunciato solo se nel titolo vi è "identità fra le parti nell'ambito del procedimento giudiziario". In realtà, la giurisprudenza esige solo che vi sia identità tra, da una parte, escutente ed escusso indicati sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e dall'altra creditore e debitore designati nel titolo (sopra consid. 5). Nel caso in esame, come rettamente accertato dal Pretore, non v'è dubbio che escutente (CO 1) ed escussa (RE 1) corrispondono rispettivamente alla creditrice (la moglie) e alla debitrice (la società) menzionate nella clausola n. 3 della convenzione (sopra, consid. A). e) Prima del 2011, una convenzione sugli effetti del divorzio poteva essere impugnata in Ticino con un appello contro la decisione di divorzio (previsto esplicitamente dal 4 febbraio 2000 dall'art. 423 b CPC-TI; RtiD 2009 II 642 n. 14c consid. 3). A differenza di una normale transazione (v. Rep. 1992 pag. 203; RtiD 2010 I 683 n. 8c, consid. 2), la convenzione sugli effetti del divorzio passata in giudicato poteva poi essere oggetto di una domanda di revisione per vizi nella sua conclusione (art. 148 cpv. 2 vCC entrato in vigore il 1° gennaio 2000) – nel Ticino una domanda di restituzione in intero (art. 346 lett. f e 423 c CPC-TI). Sia l'appello che la domanda di revisione potevano essere proposti non solo dalle parti (ossia dai coniugi) ma pure da terzi purché dovessero ritenersi danneggiati, ovvero lesi nei loro interessi giuridicamente protetti (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 307 per quanto riguarda l'appello; Kunz in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und

Beschwerde, 2013, n. 74 ad art. 308 segg. CPC con rinvii riguardo alla situazione attuale). Ne discende che la reclamante, contrariamente a quanto sostiene, avrebbe potuto impugnare la sentenza di omologazione o quantomeno chiederne la revisione. Il Pretore ha quindi considerato a ragione che la convenzione omologata costituisce un valido titolo di rigetto definitivo nei confronti anche della reclamante.

## **E. 6**

La RE 1 fa inoltre valere nel reclamo che la convenzione relativa agli effetti del divorzio non sarebbe dovuta essere omologata perché sarebbe inadeguata e contraria all'ordine pubblico svizzero, nella misura in cui fa assumere a un terzo – essa medesima – contributi di mantenimento, dovuti dal marito, celati come indennità di consigliere di amministrazione, in ogni momento revocabili.

### **E. 6.1**

Al riguardo, il Pretore ha constatato che la decisione di omologazione non è mai stata impugnata e che in ogni caso, le motivazioni della reclamante non la rendono incompatibile con l'ordine pubblico. Egli ha inoltre aggiunto che la tesi dell'escussa non risulta comprovata e che “anzi stride con il chiaro vincolo dell'impegno di pagamento alla carica di consigliere d'amministrazione di CO 1 (doc. A: “... fintanto che la stessa occuperà tale carica ...”)”.

### **E. 6.2**

Nel reclamo, la RE 1 non spiega perché la motivazione del primo giudice sarebbe errnea. Non occorre pertanto entrare nel merito della censura (sopra consid. 1.2). Sta di fatto, ad ogni modo, che le parti erano libere di estendere la convenzione ad aspetti economici esulanti dallo stretto quadro della relazione coniugale (sopra consid. 5.4/b), che la reclamante si è impegnata a versare alla moglie le indennità poste in esecuzione e che la decisione di omologazione non è stata impugnata. La RE 1, del resto, non cita quale norma imperativa sarebbe stata disattesa. È infine doppiamente irricevibile l'allegazione secondo cui la convenzione sarebbe inadeguata: da una parte perché è nuova (sopra consid. 1.2) e dall'altra perché la reclamante non subisce alcun pregiudizio dal carattere in ogni momento revocabile delle indennità di consigliere di amministrazione. Se ne sarebbe potuta dolere semmai la moglie.

## **E. 7**

Da ultimo, la RE 1 fa valere che gli interessi potevano decorrere solo dall'interpello avvenuto insieme alla domanda d'esecuzione, e non dal 5 agosto 2011. Anche se è nuova l'allegazione va esaminata d'ufficio perché concerne la questione dell'identità tra il credito posto in esecuzione e quello accertato nel titolo di rigetto (sopra consid. 5). Ora, il punto 3 della convenzione (doc. A) prevede che l'indennità di fr. 3'500.– mensili sia versata “sempre entro il 5 di ogni mese”. Trattandosi di scadenze fisse (art. 108 n. 3 CO), non era necessaria interpellazione alcuna. Il rigetto va quindi limitato, per quanto attiene agli interessi di mora arretrati, del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), a quelli maturati su fr. 3'500.– da ogni singola scadenza mensile, la prima al 5 agosto 2011, fino al 4 agosto 2016 (fine del periodo di 60 mesi per cui l'istante fa valere la sua pretesa), pari a complessivi fr. 26'687.50, cui si aggiungono gli interessi correnti, sempre del 5%, dal 5 agosto 2016 su fr. 210'000.– (ricordato il divieto dell'anatocismo: art. 105 cpv. 3 CO). Il reclamo va di conseguenza accolto limitatamente a tale correzione e l'opposizione rigettata in via definitiva per fr. 236'687.50 (fr. 210'000.– + fr. 26'687.50) oltre agli interessi del 5% su

fr. 210'000.– dal 5 agosto 2016.

#### **E. 8**

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 3.1.1.7.1 ) per il rinvio del l'art. 96 CPC , seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). C irca i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 210'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 236'687.50 oltre agli interessi del 5% su fr. 210'000.– dal 5 agosto 2016. 2. Le spese processuali di complessivi di fr. 600.– sono poste a carico dell'istante in ragione di 1 /

#### **E. 10**

a carico di CO 1, a cui la RE 1 rifonderà fr. 2'500.– per ripetibili ridotte. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.